



Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Napoli, data protocollo

Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana **NAPOLI**

Ai Sigg. Sindaci, Commissari e Commissioni
straordinarie dei comuni dell'Area Metropolitana di
NAPOLI

e, p.c. Al sig. Presidente della Regione Campania **NAPOLI**

OGGETTO: COVID – 19 Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.
Chiarimenti su divieto di assembramento e spostamenti persone fisiche

Il Ministero dell'Interno, nel far seguito a precedenti disposizioni, concernenti l'oggetto, con circolare numero 20170 in data 31.03.2020 ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni profili interpretativi sugli spostamenti delle persone fisiche. Come precisato nel comunicato stampa diffuso in data odierna dal Viminale e pubblicato sul sito istituzionale www.interno.gov.it, le regole ed i divieti attualmente vigenti restano inalterati.

In particolare il predetto Dicastero ha riferito quanto in appresso.

Nell'ottica di “ prevenire e ridurre la propagazione del contagio, ... si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l'attività motoria.

Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.

In questa ottica, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).

Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l'attuale disposizione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del



Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione cd giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona."

Si pregano le Autorità in indirizzo, pertanto, di sensibilizzare su tali aspetti, rispettivamente, il Comandante della Polizia Metropolitana ed i Comandanti della Polizia Locale, significando, altresì di tener conto della eventuale sussistenza di disposizioni o divieti adottati in via d'urgenza, fino all'adozione di ulteriori disposizioni normative a livello nazionale, dalle competenti Autorità sanitarie del territorio.

IL PREFETTO
(Marco Valentini)

Marco Valentini